

Assicurazione Motor

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di MAG Spa società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Auto in riferimento solo a danni fisici subiti dal proprio veicolo. Questa è una polizza assicurativa automobilistica per assicurarti contro perdite o danni al tuo veicolo. L'estensione della tua copertura sarà determinata dalle garanzie selezionate.



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto

Copertura standard:

Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmini
- ✓ Esplosione del carburante trattenuto nei serbatoi del veicolo assicurato
- ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o consumato), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina

Copertura aggiuntiva:

- ✓ Incendio dovuto a eventi socio-politici (scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio)
- ✓ Circolazione abusiva
- ✓ Danni al veicolo in seguito a furto di oggetti non assicurati
- ✓ Oggetti in caduta

Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

Questa copertura copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente sullo stesso, che risultano da:

- ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicate e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, aeroplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti.
- ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio)
- ✓ Atti vandalici da parte di terzi

Copertura cristalli

Questa copertura copre danni / rottura dei cristalli del veicolo assicurato entro i limiti di massimale indicati in Scheda

KASKO (Opzionale)

Questa sezione fornisce un risarcimento per:

- ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi
- ✓ Ribaltamento o uscita di strada

Collisione (opzionale)

Gli Assicuratori indennizzano i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a collisione con un altro veicolo. Si applicano le esclusioni previste dal testo della polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni specifiche: Incendio e Furto

- ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;
- ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere;
- ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo;
- ✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- ✗ RCT/RCO

Esclusioni specifiche: Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

- ✗ Se l'assicurato o il conducente del veicolo hanno partecipato a eventi socio-politici o atti di vandalismo
- ✗ riconducibili alla garanzia Kasko
- ✗ derivanti dalla circolazione dei veicoli

Esclusioni specifiche: Copertura cristalli

- ✗ Danni a seguito di furto o rapina (tentati o consumati)
- ✗ Danni derivanti da eventi socio-politici o atti vandalici
- ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli

Esclusioni specifiche: kasko

- ✗ occorsi quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ✗ cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- ✗ causati da operazioni di carico e scarico;
- ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano
- ✗ verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- ✗ conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- ✗ a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko
- ✗ ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo

Esclusioni Generali (valide per tutte le coperture)

- ✗ danni causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato)
- ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza sul Veicolo non sia documentabile;
- ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul veicolo assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- ✗ indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- ✗ preesistenti al sinistro denunciato;

- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- ✗ verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- ✗ avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- ✗ perdite o danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato
- ✗ derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia alle Condizioni Generali di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Possono essere previsti scoperti e/o franchigie
- ! È una condizione fondamentale di polizza che durante il periodo di validità della polizza i veicoli assicurati non vengano utilizzati per oltre 15.000 km rispetto ai veicoli Ferrari e per oltre 45.000 km rispetto ai veicoli Maserati e tutte le altre autovetture

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante in Unione Europea Area Economica Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito salvo diversamente stabilito in Scheda.



Che obblighi ho?

- All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire risposte complete e accurate a tutte le domande poste in relazione all'assicurazione.
- È necessario comunicare al proprio intermediario non appena possibile se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze o modifiche alle informazioni fornite all'assicuratore, sia prima che durante il periodo di assicurazione.
- Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana. In caso di perdita o danno che possano dar luogo a una richiesta di risarcimento ai sensi di questa assicurazione, la notifica deve essere comunicata alla Compagnia entro 10 giorni e denunciata immediatamente all'autorità competente. Se viene presentato un sinistro, l'assicurato deve fornire ai sottoscrittori informazioni e prove pertinenti che possano essere ragionevolmente richieste e cooperare pienamente nell'inchiesta o nelle determinazioni del danno.
- I veicoli assicurati lasciati incustoditi devono essere chiusi. Le chiavi devono essere rimosse se nessuno è presente nel veicolo. Se il veicolo è dotato di un dispositivo antifurto, questo dispositivo deve essere operante.

Il mancato rispetto dei tuoi obblighi potrebbe comportare il rigetto del sinistro, una riduzione dell'importo dell'indennizzo o l'annullamento della tua polizza.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato all'intermediario specificato nella polizza, che è autorizzato a riceverlo per conto degli assicuratori. Il mezzo di pagamento deve essere concordato con tale intermediario, in conformità con le leggi applicabili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.



Come posso disdire la polizza?

Puoi cancellare questa assicurazione:

- 1) In caso di sinistro;
- 2) entro i primi 14 giorni da:
 - La data di ricezione della documentazione della **Polizza**; o
 - L'inizio del periodo di assicurazione

La restituzione totale del premio sarà soggetta alla restituzione di tutti i documenti ricevuti e all'assenza di sinistri

Assicurazione AUTO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Annual Scheme

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG Spa

Data di realizzazione o di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 12/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio; telefono: +32 (0)2 227 39 39; sito internet: www.lloydseurope.com; e-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526).

La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è sita in Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Telefono: +39 02 6378 8870

Sito internet: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

PEC: lloydseurope.italia@pec.lloyds.com

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto

Copertura per danni materiali e diretti al veicolo assicurato e agli accessori installati in modo permanente dalla Casa produttrice, causati da:

- A) Incendio
- B) Fulmini
- C) Esplosione del carburante nei serbatoi
- D) Furto o rapina, anche tentati, inclusi i danni da effrazione o circolazione abusiva

Sono inoltre inclusi:

- E) Incendi da eventi socio-politici (scioperi, sommosse, atti vandalici, ecc.)
- F) Danni da circolazione abusiva in seguito a furto o rapina (es. collisione o ribaltamento)
- G) Danni causati dal furto di oggetti non assicurati presenti nel veicolo
- H) Caduta di corpi orbitanti, veicoli spaziali, aeromobili (esclusi ordigni esplosivi)

Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

- A) Copertura per danni al veicolo e agli accessori installati in modo permanente causati da:
- B) Eventi naturali (tempeste, inondazioni, frane, grandine, terremoti, ecc.)
- C) Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, sabotaggi)
- D) Atti vandalici da parte di terzi

Cristalli

- A) Copertura per danni o rotture ai cristalli del veicolo assicurato.

Kasko (copertura opzionale)

- A) Indennizzo per danni materiali e diretti al veicolo assicurato derivanti da:
- B) Collisione con veicoli, ostacoli o oggetti fissi
- C) Ribaltamento o uscita di strada
- D) Grave negligenza dell'assicurato o di chi guida legittimamente il veicolo

Per maggiori dettagli sulle garanzie riportate si rinvia al testo di polizza:

- Art. 2.2 per **Incendio e Furto**
- Art. 2.3 per **Eventi Naturali, Eventi Socio-Politici e Atti Vandalici**
- Art. 2.4 per la copertura **Cristalli**
- Art. 2.5 per la copertura **Kasko**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le esclusioni sotto riportate si applicano obbligatoriamente e non possono essere rimosse dal documento informativo. Per i dettagli completi, si rimanda al testo di polizza.

Rischi esclusi (valide per tutte le coperture)

Non sono coperti i danni:

- A. Causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere per legge
- B. Relativi ad accessori o dispositivi non documentati
- C. Agli accessori o verniciature personalizzate non originali o non dichiarati in polizza
- D. Indiretti, come mancato uso o deprezzamento
- E. Preesistenti al sinistro denunciato
- F. Accaduti durante gare, prove sportive o circolazione su piste private
- G. Avvenuti durante trasporto di materiali pericolosi
- H. Verificatisi in aree aeroportuali
- I. Causati da guerra, insurrezioni, occupazioni militari
- J. Derivanti da radioattività, contaminazione chimica o biologica
- K. Subiti da conducenti di età inferiore a 21 anni
- L. Se l'Assicurato o i conducenti hanno subito condanne penali

Rischi esclusi – Garanzia Incendio e Furto

Non sono coperti i danni:

- A. Da bruciature o fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- B. Da furto agevolato dalla presenza delle chiavi nel veicolo
- C. Da fenomeni naturali
- D. Da tumulti o scioperi, salvo se causati da incendio
- E. Da vandalismo, salvo se conseguente a furto totale
- F. Al veicolo non revisionato come da art. 80 Codice della Strada
- G. Da muffa tossica o amianto
- H. Subiti sotto effetto di alcol o droghe
- I. RCT/RCO

Rischi esclusi – Garanzia Eventi naturali, socio-politici e atti vandalici

Non sono coperti i danni:

- A. Se l'Assicurato o conducente ha partecipato agli eventi
- B. Riconducibili alla garanzia Kasko

Rischi esclusi – Garanzia Cristalli

Non sono coperti i danni:

- A. Conseguenti a furto o rapina
- B. Da eventi naturali, socio-politici o atti vandalici
- C. Riconducibili alla garanzia Kasko
- D. Legati a operazioni di installazione o rimozione

Rischi esclusi – Garanzia Kasko

Non sono coperti i danni:

- A. Se il conducente non è abilitato alla guida
- B. Se il conducente guida sotto effetto di alcol o droghe
- C. Da oggetti o animali trasportati
- D. Da carico e scarico
- E. Da traino irregolare o manovre a spinta
- F. In aree con circolazione vietata
- G. Da furto, rapina o incendio non inclusi in Kasko
- H. A ruote e cerchioni, salvo danni congiunti
- I. A veicoli con targa prova non usata correttamente
- J. Causati da conducenti con ritiro patente nei 5 anni precedenti, salvo patti contrari



Ci sono limiti di copertura?

Gli Assicuratori non pagheranno sinistri per importi superiori alla somma assicurata per garanzia/sezione indicata in Scheda. La garanzia opera nei limiti del valore indicato in Scheda meno la franchigia indicata in polizza e nel Modulo di adesione per sinistro.

La garanzia prevede le seguenti franchigie:

Incendio: Nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**.

Cristalli: **Eccesso 10%**

Altre Garanzie (ad esclusione della Kasco)

Danno Totale (Superiore all'80% del valore): nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**

Danno parziale: 3.000,00

Kasco:

Danno totale (Superiore all'80% del valore): nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**

Danno parziale: 5.000,00 (veicoli marca Ferrari) – 3.000,00 (altre Marche)

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di **Polizza**



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai proprietari di veicoli di alto valore economico che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30 %.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	- All'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove e' possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Diverso Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN- NET	Oppure Al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o e' sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n.215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.

Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista alcuna detrazione fiscale e l'imposta applicata è pari al 13.50%.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://lloydseurope.com/contact/italy/tabella-delle-patologie
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PREMESSA

- Articolo I L'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A. non è un **Assicuratore** e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
- Articolo II Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III Il presente Contratto di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

Sezione I: Norme Che Regolano L'assicurazione In Generale	
Art. 1.1 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio	5
Art. 1.2 - Altre Assicurazioni	5
Art. 1.3 - Decorrenza Dell'assicurazione E Pagamento Del Premio	5
Art. 1.4 - Proroga Dell'assicurazione	5
Art. 1.5 - Aggravamento Del Rischio	5
Art. 1.6 - Diminuzione Del Rischio	5
Art. 1.7 - Modifiche Dell'assicurazione	5
Art. 1.8 – Parole In Grassetto	5
Art. 1.9 - Cessazione Del Rischio Per Distribuzione, Esportazione Definitiva O Cessazione Della Circolazione Del Veicolo	5
Art. 1.10 - Cessazione Del Rischio Per Demolizione Del Veicolo	6
Art. 1.11 - Vendita Del Veicolo	6
Art. 1.12 - Cessazione Del Rischio	6
Art. 1.13 - Estensione Territoriale	6
Art. 1.14 - Assicurazione Per Conto Di Chi Spetta	6
Art. 1.15 - Somma Assicurata	6
Art. 1.16 - Oneri Fiscali	6
Art. 1.17 - Rinvio Alle Norme Di Legge	6
Art. 1.18 – Notifica Di Atti	6
Art. 1.19 - Clausola Intermediario	7
Art. 1.20 – Cancellazione	7
Sezione II: Garanzie Di Assicurazione	
Art. 2.1 Condizioni Di Assicurabilità	9
Art. 2.2. Incendio E Furto	9
2.2.1 Oggetto Dell'assicurazione	9
2.2.2 Esclusioni Specifiche	9
Art. 2.3 Eventi Naturali, Eventi Socio-Politici Ed Atti Vandalici	9
2.3.1 Oggetto Dell'assicurazione	9
2.3.2 Esclusioni Specifiche	9
Art. 2.4 Cristalli	10
2.4.1 Oggetto Dell'assicurazione	10
2.4.2 Massimali E Franchigie	10
2.4.3 Esclusioni Specifiche	10
Art. 2.5 Kasco	10
2.5.1 Oggetto Dell'assicurazione	10
2.5.2 Esclusioni Specifiche	10
Art. 2.6 Esclusioni Comuni A Tutte Le Garanzie	10
2.6.1 CI370 (Italy)	11
2.6.2 Esclusione Rischio Informatico	11
2.6.3 Clausola Delle Malattie Trasmissibili	11
2.6.4 Nma 2920 (Italy)	12
Art. 2.7 Massimale	12
Art. 2.8 Franchigie E Scoperti	12
Art. 2.9 Limitazioni	12
2.9.1 Diligenza Dell' Assicurato	12
2.9.2 Chiusura Del Veicolo Ed Attivazione Dell'allarme	13
2.9.3 Percorrenza Limitata	13
2.9.4 Sistema Satellitare	13
Art. 2.10 Condizioni Particolari	13
2.10.1 Vincolo A Favore Dell'ente Finanziatore	13
Sezione III: Norme In Caso Di Sinistro	
Art. 3.1 Obbligo In Caso Di Sinistro	14
Art. 3.2 Procedura Per La Valutazione Del Danno Al Veicolo	14
Art. 3.3 Mandato Dei Periti	14

Art. 3.4 Determinazione Dell'ammontare Del Danno Al Veicolo	15
3.4.2 Danno Parziale Al Veicolo	15
Art. 3.5 Riparazione O Sostituzione Delle Cose Rubate O Danneggiate	15
Art. 3.6 Recupero Del Veicolo In Caso Di Furto	15
Art. 3.7 Mancato Ritrovamento Del Veicolo In Caso Di Furto	15
Art. 3.8 Esagerazione Dolosa Del Danno	16
Art. 3.9 Pagamento Dell' Indennizzo	16
Art. 3.10 I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)	16
Art. 3.11 Diritto Di Rivalsa	16
Art. 3.12 Franchigie E Scoperti	16
Art. 4.1 Inclusione Veicoli	17
Art. 4.2 Regolazione Del Premio	17
Art. 5 Nota Di Reclami	17
Art. 6 Informativa Sulla Protezione Dei Dati	18

DEFINIZIONI

Ai termini e definizioni seguenti, la **Compagnia** e il **Contraente** attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al **Veicolo** rientranti nel novero degli accessori di serie.

AntiFurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il **Furto** di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

AntiFurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un **Veicolo** per impedirne o ostacolarne il **Furto** e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema **AntiFurto** con il quale l'**Assicurato** ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al **Veicolo**. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione

Atto di danneggiamento volontario - gesto deliberato rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Compagnia/Assicuratori - Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente assicurazione

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Coverholder - il soggetto che sottoscrive la **Polizza** per conto della **Compagnia**. Il **Coverholder** opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina **Coverholder**, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.

Danno parziale - Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore del **Veicolo**

Danno totale - Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore del **Veicolo**

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza riportata nella scheda di **Polizza** e per tutta la durata della stessa.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** tiene a suo carico e per il quale la **Compagnia** non riconosce l'**Indennizzo**.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del **Veicolo** al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal **Veicolo** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'**Assicurato** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo - La somma dovuta dalla **Compagnia** in caso di **Sinistro**.

Intermediario - il Broker o Agente di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione

Kasco - I danni diretti e materiali subiti dal **Veicolo** a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Perdita totale - Danno totale o **Furto** totale del **Veicolo**

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

PRA - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal **Contraente** alla **Compagnia**, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di **Polizza** che rimane a carico dell'**Assicurato/Contraente** per ciascun **Sinistro**, con il minimo indicato in **Polizza**.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Valore d'acquisto - È il prezzo di acquisto del **Veicolo** come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

Valore Assicurato - La somma assicurata riportata nella scheda di copertura e/o Modulo di adesione MAG

Valore commerciale - È il valore del **Veicolo** corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, con almeno quattro ruote, destinato al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Queste disposizioni sono applicabili a tutte le estensioni, rinnovi e aggiunte. Dichiarazioni **Infedeli, inesatte o incomplete** fatte da chi è incaricato di dare informazioni agli Assicuratori per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto a beneficiarne.

ART. 1.2 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**. In caso di **Sinistro** devono darne avviso a tutti gli **Assicuratori** indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.3 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun **Indennizzo** verrà corrisposto se il **Premio** o le rate dovute non vengono pagate. Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di **Premio** successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'**Intermediario** che ha in gestione la **Polizza**.

ART. 1.4 - Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di **Polizza** e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di **Polizza**, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

ART. 1.5 - Aggravamento del Rischio

Il **Contraente** e/o **Assicurato** deve dare comunicazione scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del **Rischio** la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione del **Contraente** (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 - Parole in Grassetto

Le parole o le frasi definite sono indicate in grassetto in tutta la **Polizza** e hanno un significato specifico definito nella sezione Definizioni sopra. Inoltre, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), sono state evidenziate anche diverse clausole contrattuali, tra cui disposizioni relative a decadenza, nullità, limitazioni delle garanzie o spese a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**

ART. 1.9 - Cessazione del Rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo

In caso di cessazione del **Rischio** a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo l'attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la **Compagnia** non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.10 - Cessazione del Rischio per demolizione del Veicolo

In caso di cessazione del **Rischio** a causa di demolizione del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del **Veicolo** per la demolizione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la **Compagnia** non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.11 - Vendita del Veicolo

In caso di vendita del **Veicolo** a terzi e sempre che il proprietario presenti alla **Compagnia** una certificazione attestante la vendita del **Veicolo** stesso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

In caso di vendita del **Veicolo** e di sostituzione con un altro, il **Contraente** deve darne immediata comunicazione alla **Compagnia** indicando le caratteristiche del nuovo **Veicolo** da assicurare e l'assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo **Veicolo**, fermo il calcolo del nuovo **Premio**, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati.

ART. 1.12 - Cessazione del Rischio

1.12.1 a seguito di danno totale

In caso di Danno Totale al **Veicolo** a seguito di **Incendio**, **Furto** o altro evento **Assicurato** dalla **Polizza**, l'Assicurazione cessa dalle ore 24 della data di denuncia del **Sinistro**. Resta comunque dovuto alla **Compagnia** il **Premio** relativo all'intero periodo **Assicurato** nel quale il Danno Totale si è verificato.

1.12.2 a seguito di estinzione anticipata volontaria del contratto o del solo servizio

Estinzione anticipata volontaria del finanziamento stipulato dall'Aderente /**Assicurato** con CA Auto Bank.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di leasing, il contratto assicurativo si risolve e la **Compagnia** restituisce all'Aderente//**Assicurato**, per il tramite di CA Auto Bank o direttamente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data dell'avvenuta estinzione/trasferimento del contratto di leasing.

ART. 1.13 - Estensione territoriale

Unione Europea Area, Economica Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversamente stabilito in Scheda

ART. 1.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata dall'**Contraente** per suo conto e per conto di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di **Sinistro**, quest'ultimo non verrà in alcun modo coinvolto nella liquidazione del **Sinistro**.

ART. 1.15 - Somma assicurata

Il valore assicurato dell'autoveicolo corrisponde alla somma assicurata riportata nel flusso mensile Ca Auto Bank \ Mag o nella Scheda di Polizza, e deve corrispondere al valore della fattura al momento della stipula del Contratto con CA Auto Bank. Il valore potrà essere indicato con o senza Iva. Inoltre, il valore assicurato indicato nel flusso potrà, successivamente alla vendita, essere diminuito o aumentato del 20% per la presenza di accessori ed optional la cui esistenza sia documentabile tramite fattura di acquisto.

ART. 1.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del **Contraente**.

ART. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.18 - Notifica di atti

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi di Italiani, e le eventuali controversie

insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia della

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0006A

01/12/2019

ART. 1.19 - Clausola Intermediario

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- Il **Contraente**, anche per conto di ogni altro soggetto **Assicurato** da questa **Polizza**, affida all'**Intermediario** indicato nella Scheda di Copertura la gestione di questo contratto di assicurazione;
- Gli **Assicuratori** conferiscono al **Coverholder** indicato nella Scheda l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E' convenuto pertanto che:
 - a) ogni comunicazione fatta all'**Intermediario** dal **Coverholder** si considererà come fatta al **Contraente** e all'**Assicurato**;
 - b) ogni comunicazione fatta dall'**Intermediario** al **Coverholder** si considererà come fatta dal **Contraente** e dall'**Assicurato**;
 - c) ogni comunicazione fatta al **Coverholder** si considererà come fatta agli **Assicuratori**;
 - d) ogni comunicazione fatta dal **Coverholder** si considererà come fatta dagli **Assicuratori**.

ART. 1.20 - Cancellazione

In caso di Sinistro

Dopo la denuncia di ogni **Sinistro** liquidabile a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, il **Contraente** o gli **Assicuratori** hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di **Premio** in corso, anche in caso di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli **Assicuratori** dovranno rimborsare al **Contraente** il rateo di **Premio** non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo **Rischio**, si farà luogo al rimborso del rateo di **Premio** relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Cancellazione da parte dell'Assicurato entro i primi 14 giorni

L'**Assicurato** ha il diritto di cancellare questa assicurazione scrivendo all'**Intermediario** entro 14 giorni da:

1. La data di ricezione della documentazione della **Polizza**; o
2. L'inizio del periodo di assicurazione

a seconda di quale sia l'ultima.

La restituzione integrale del **Premio** sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

Cancellazione da parte dell'Assicurato o da parte dell'Assicuratore dopo i primi 14-giorni

L'**Assicurato** può cancellare questa **Polizza** in qualsiasi momento, scrivendo all'**Intermediario**, dandone comunicazione scritta all'**Assicuratore** mediante lettera raccomandata. L'**Assicuratore** può cancellare questa **Polizza** con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra. L'**Assicuratore** cancellerà la **Polizza** solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del **Premio**;
- Se vi è un cambio materiale del **Rischio**, che comporti che l'**Assicuratore** non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'**Assicurato** non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'**Assicuratore**; o
- Se l'**Assicurato** si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli **Assicuratori** o dei loro rappresentanti.
- Se gli **Assicuratori** non dovessero rinnovare l'accordo con il **Coverholder** per la distribuzione del loro prodotto assicurativo.

Rimborso del Premio

Se questa **Polizza** viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'**Assicurato** non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'**Assicurato** avrà diritto al rimborso di qualsiasi **Premio** pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il **Premio** totale per il numero di giorni del periodo di assicurazione e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'**Assicuratore** pagherà qualsiasi **Sinistro**, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del **Premio**.

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità

Le presenti Condizioni Particolari di **Polizza** sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Sono escluse le autovetture destinate ad uso di terzi da locare con o senza conducente

ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO

2.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** descritto in **Polizza**, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul **Veicolo**, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:

- a. **Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine;**
- b. **Furto totale e parziale (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.**

Prestazioni aggiuntive:

- **Incendio** da eventi sociopolitici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve farne denuncia immediata all'Autorità);
- circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- danni al **Veicolo** conseguenti a **Furto** di cose non assicurate: la **Compagnia** si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia **Furto**, i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di **Furto** tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal **Veicolo** in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

2.2.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da **Incendio**;
- b) determinati dal **Furto del Veicolo**, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del **Veicolo** stesso;
- c) derivanti da fenomeni naturali in genere;
- d) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da **Incendio**;
- e) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a **Furto totale del Veicolo**;
- f) avvenuti qualora il **Veicolo** non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- g) gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo:

ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

2.3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** garantisce l'**Indennizzo** dei danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo Assicurato** in conseguenza di:

- a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d'aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica, crolli, smottamenti, anche quando il **Veicolo** non si trova in circolazione;
- b. Eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- c. Atti vandalici di terzi.

2.3.2 - Esclusioni Specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti qualora l'**Assicurato** o il conducente del **Veicolo** abbiano preso parte agli eventi sociopolitici o agli atti vandalici;
- b) riconducibili alla garanzia **Kasco**;
- c) derivanti dalla circolazione dei veicoli.

ART. 2.4 - CRISTALLI

2.4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** indennizza i danni da rottura o scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del **Veicolo** dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi.

L'assicurazione è prestata entro il massimale di € 4.000 per anno assicurativo. All'**Indennizzo** sarà applicata una **Franchigia** di € 500 per **Sinistro**.

2.4.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti a eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- c) riconducibili alla garanzia Kasco;
- d) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

ART. 2.5 – KASCO (garanzia OPZIONALE - valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione)

2.5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in conseguenza di urto contro altro **Veicolo**, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave dell'**Assicurato** e/o delle persone che legittimamente detengono il **Veicolo**.

La **Compagnia** rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **Veicolo**, dei trasportati e dei familiari dell'**Assicurato**.

2.5.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'assicurazione non comprende i danni:

- a) occorsi quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul **Veicolo**;
- d) causati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- f) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- g) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasco;
- h) a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasco;
- i) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- j) causati da conducenti che hanno avuto ritiri di patente nei cinque anni precedenti l'inizio della polizza, salvo diverso accordo con gli assicuratori

ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'**Assicurato**, del **Conducente** o del **Contraente** e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del **Veicolo Assicurato**);
- b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- c) ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul **Veicolo Assicurato** dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio addizionale se richiesto dalla **Compagnia**.
- d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- e) preesistenti al **Sinistro** denunciato;
- f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;

- g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- i) perdite o danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato
- j) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
- k) Esclusione della copertura RCA e RC Terzi
- l) Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- m) Qualsiasi perdita o danno subito a causa di conducenti di età inferiore a 21 anni.
- n) L'Assicurato e i conducenti non devono aver subito condanne penali.

ART. 2.6.1 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

ART.2.6.2 Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto

Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto **Assicurato** causata direttamente da **Furto**, rapina, **Furto** con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di **Furto**, **Furto** con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'**Assicurato** o proprietà dell'**Assicurato** in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'**Assicurato**.

- C. Gli **Assicuratori** non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

29 ottobre 2020

ART. 2.6.3 Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della Polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011

23 Giugno 2020

ART. 2.6.4 NMA2920 (Italy) - Terrorismo

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente **Polizza** o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al **Sinistro**.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono escluse inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli **Assicuratori** affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

Art. 2.6.5 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (ri)**Assicuratore** sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)**Assicuratore** sarà obbligato a pagare alcun **Sinistro** o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale **Sinistro** o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)**Assicuratore** a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

ART. 2.7 - Massimale

La **Compagnia** non riconoscerà **Indennizzo** superiore alla somma assicurata indicata nella Scheda di copertura per ciascuna garanzia. nel Modulo di adesione MAG e nel tracciato record cvt_mag

ART. 2.8 - Franchigie e scoperti

Le garanzie di **Polizza** sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti con i minimi previsti per ogni **Sinistro** richiamati nell' Art.

3.12 Franchigie e Scoperti

ART. 2.9 – Limitazioni

2.9.1 – Diligenza dell'Assicurato

L'Assicurato o chi per esso assume l'impegno di mantenere in buono stato il **Veicolo Assicurato** e di fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare e/o diminuire le conseguenze di un evento coperto dalla presente Assicurazione.

2.9.2 – Chiusura del Veicolo ed attivazione dell'allarme

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che - quando il **Veicolo Assicurato** è in circolazione, ma lasciato temporaneamente fermo, posteggiato e non sorvegliato - tutte le parti della vettura siano chiuse e protette con i sistemi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il **Veicolo** sia provvisto di **AntiFurto**, questo sia messo in funzione. Qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.

2.9.3 – Percorrenza limitata

È una condizione fondamentale di **Polizza** che durante il periodo di validità della **Polizza** i veicoli assicurati non vengano utilizzati per oltre 15.000 km rispetto ai veicoli Ferrari e per oltre 45.000 km rispetto ai veicoli Maserati e tutte le altre autovetture

2.9.4 – Sistema satellitare

È condizione preliminare alla validità della copertura che il **Veicolo** sia munito di un sistema satellitare, che questo debba essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di **Sinistro** deve essere presentata al perito la prova che il sistema satellitare funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno **Scoperto** pari al 50%.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione il sistema debba essere disattivato, la centrale operativa dovrà esserne informata a priori. Qualora al momento del **Furto** il **Veicolo** si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare **AntiFurto**, si applicherà una riduzione dell'**Indennizzo** nella misura del 20% della somma assicurata.

ART. 2.10 – Condizioni particolari

2.10.1 – Vincolo a favore di un ente finanziatore

Qualora espressamente specificato, la **Polizza** è vincolata all'Ente Finanziatore Ca Auto Bank indicato nel **Modulo di Adesione MAG o nella Scheda di Polizza**. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nel Modulo di adesione MAG o nella Scheda di Polizza:

Pertanto, la **Compagnia** si obbliga, per la durata della **Polizza**, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l'anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell'Ente vincolante;
- comunicare all'Ente vincolante ogni **Sinistro** in cui sia stato coinvolto il **Veicolo** indicato nella Scheda di copertura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di **Sinistro** occorso al **Veicolo Assicurato**, l'**Indennizzo** da liquidarsi ai sensi di **Polizza** senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante.

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 3.1 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente /Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- c) darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro ed in particolare data, luogo, cause del Sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile.

Per ogni Sinistro che comporti danni al Veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di Sinistro:

- Fotografia del Veicolo danneggiato;
- Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
- Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del Sinistro.

Inoltre:

- In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o Sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
- In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del Sinistro;
- In caso di Sinistro Kasco: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente.

Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

- d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 3.2 – Procedura per la valutazione del danno al Veicolo

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con l'**Assicurato** o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 3.3 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di Sinistro
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al

momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Determinazione dell'ammontare del danno" del presente capitolo

4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della "Procedura per la valutazione del danno al **Veicolo**", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno al Veicolo

Per la determinazione dell'ammontare del danno, valgono i seguenti criteri:

3.4.1 - Danno totale al Veicolo

Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del **Veicolo** conseguente agli eventi assicurati ed il **Furto** o Rapina senza ritrovamento del **Veicolo** stesso. È considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del **Veicolo**, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori all'80% del valore commerciale del **Veicolo** rilevato al momento del **Sinistro**.

In caso di danno totale, la **Compagnia** riconoscerà quale **Indennizzo** liquidabile la somma assicurata indicata nella Scheda di copertura. Sempreché la stessa sia stata determinata in base alle disposizioni dell'art. 1.15) somma assicurata

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nell'art. 3.12 franchigie e scoperti

3.4.2 - Danno parziale al Veicolo

Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del **Veicolo**, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino inferiori all'80% del valore commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione "Eurotax Giallo" per le autovetture relativo al mese di accadimento del **Sinistro**. Il danneggiamento derivante da tentato **Furto** o il **Furto** di parti del **Veicolo** è considerato Danno Parziale.

Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del **Veicolo** danneggiate e/o sottratte, limitatamente alla sola carrozzeria (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i dispositivi airbag e cinture di sicurezza, la batteria, gli pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura), la liquidazione del danno viene effettuata per intero, senza applicazione del Degrado d'uso per sette anni dalla data di prima immatricolazione.

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'**Assicurato** è tenuto a presentare.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nell'art. 3.12 franchigie e scoperti.

ART. 3.5 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'autofficina, l'**Assicurato** non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della **Compagnia**, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**.

La **Compagnia** ha la facoltà di richiedere l'esibizione della fattura per le riparazioni. In caso di **Furto** con ritrovamento, il risarcimento del danno tiene conto esclusivamente delle parti danneggiate elencate nel verbale di ritrovamento.

ART. 3.6 – Recupero del Veicolo in caso di Furto

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena abbia notizia del ritrovamento del **Veicolo** rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell'**Indennizzo**, sarà computato in detrazione dell'**Indennizzo** stesso. Se il **Veicolo** è recuperato dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla **Compagnia** dell'importo corrisposto quale liquidazione del **Furto** del **Veicolo**. Se invece l'**Assicurato** non intende conservare la proprietà del **Veicolo**, egli è obbligato a dare mandato alla **Compagnia** affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'**Indennizzo** e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di **Indennizzo** parziale, il ricavato sarà ripartito con l'**Assicurato** secondo i rispettivi interessi.

ART. 3.7 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del **Furto** senza che il **Veicolo** rubato sia stato trovato, per ottenere l'**Indennizzo**, l'**Assicurato**

deve consegnare alla **Compagnia** i seguenti documenti in originale: denuncia di **Furto** o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del **Veicolo**, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il **Veicolo** certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata agli **Assicuratori** dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'**Assicurato**.

La **Compagnia** si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'**Indennizzo**.

La **Compagnia** è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del **Veicolo**, consegnati dall'**Assicurato**, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

ART. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del **Sinistro** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**Indennizzo**.

ART. 3.9 – Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** corrisponderà l'**Indennizzo** all'**Assicurato**, al netto dello **Scoperto** o della **Franchigia** minima indicata nell'art. 3.12 franchigie e scoperti, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di **Furto** senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del **Veicolo**), oppure entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati o ipotecari.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del **Sinistro**, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

La **Compagnia** si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'**Indennizzo**.

ART. 3.10 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

Nella determinazione dell'ammontare del danno, si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'**Assicurato** la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore **Assicurato**.

La liquidazione viene così effettuata:

- in caso di danno parziale, è compresa nell'**Indennizzo** l'I.V.A. calcolata sull'importo della riparazione, purché venga consegnata alla **Compagnia** la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta;
- in caso di danno totale, è compresa nell'**Indennizzo** la quota I.V.A. di competenza del **Veicolo** corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non può essere superiore all'imposta compresa nel valore che il **Veicolo** aveva al momento dell'evento dannoso.

ART. 3.11 – Diritto di rivalsa

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

ART. 3.12 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

- **Incendio:** Nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**.
- **Cristalli:** **Franchigia** fissa Euro 500,00
- **Altre Garanzie (ad esclusione della Kasco)**
 - Danno Totale (Superiore all'80% del valore): nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**
 - Danno parziale: EURO 3.000,00
- **Kasco:**
 - Danno totale (Superiore all'80% del valore): nessuno **Scoperto** e/o **Franchigia**
 - Danno parziale: EURO 5.000,00 (veicoli marca Ferrari) – EURO 3.000,00 (altre Marche)

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di **Polizza**

Art. 4.1 Inclusione Veicoli– Modalità e Durata della copertura Assicurativa per ciascuna Adesione

Attraverso la sottoscrizione del “**Modulo di adesione**” e per tutta la durata della **Polizza** vi sarà la possibilità di inserire in garanzia nuovi veicoli il cui **Premio** sarà determinato in base alla tariffa indicata in **Polizza**, a ciascuna adesione sarà applicata la normativa in vigore all'atto della sottoscrizione della **Polizza**.

A condizione che l'**Assicurato** abbia firmato il Modulo di Adesione e che il **Contraente** abbia compilato e trasmesso tracciato record CVT_MAG la garanzia per ciascuna adesione ha:

data effetto

- dalle ore 24 della data di attivazione del contratto di finanziamento ;

data scadenza

- La data indicata nel Modulo di Adesione e riportato nel tracciato record CVT_MAG , con il massimo di 36 mesi dalla data di effetto dell'adesione

Art. 4.2 Regolazione del Premio

Il **Coverholder** provvederà all'emissione dell'appendice di regolazione del **Premio** per tutti i mezzi inclusi /esclusi nel mese e riportati nel tracciato record CVT_MAG entro 10 giorni del mese successivo al termine del mese stesso

La differenza di **Premio** a debito o credito risultante dalla regolazione **Premio** dovrà essere versata dalla **Contraente** entro il 20° giorno dal termine del mese

Art. 5 NOTA DI RECLAMI - ITALIA

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com o LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

La relativa decisione in merito sarà fornita per iscritto all'**Assicurato** entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

Qualora non si sia soddisfatti della risposta finale oppure se non si è ricevuto alcuna risposta finale entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, si avrà diritto a inoltrare il reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). I dati di contatto sono i seguenti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206
E-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare.
Di seguito il link:
www.ivass.it

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Il procedimento per dar seguito al reclamo di cui sopra lascia impregiudicato il diritto di intraprendere un'azione legale o un procedimento alternativo per la risoluzione della controversia, in conformità ai propri diritti contrattuali.

LBS0011D
26/04/2023

Art. 6 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una Compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa. Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali. Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'Assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, **Assicuratori**, agenti o broker assicurativi, **riAssicuratori**, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.

- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'Assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua

Assicurazione all'indirizzo:

Mag SPA

Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano

Tel. +39 02 62711711 - Fax +39 02 62711777

Email: uk@maglondon.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una **Polizza** assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirle di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di **Indennizzo**.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.

Bastion Tower

Place du Champ de Mars 5

1050 Bruxelles

Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto **Assicurato** dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali, Particolari e Aggiuntive di Assicurazione:

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del **Rischio**

Art. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione

Art. 1.5 - Aggravamento del **Rischio**

Art. 1.18 – Notifica di atti

Art. 2.2.2 - Esclusioni specifiche - **INCENDIO E FURTO**

Art. 2.3.2 - Esclusioni specifiche - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

Art. 2.4.2 - Esclusioni specifiche - CRISTALLI Art. 2.5.2 - Esclusioni specifiche - **KASCO** Art. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Art. 3.1 - Obblighi in caso di **Sinistro**.

Art. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno

Art. 2.6.1- CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

Art. 2.6.2 - Esclusione **Rischio** informatico e di dati con limitazioni in caso di **Furto**

Art.2.6.3- Clausola delle malattie trasmissibili

Art. 2.6.4 - NMA2920 (Italy) - Terrorismo

IL CONTRAENTE

Polizza CVT_Auto_di_lusso_CA AutoBank_Lloyd's

Il presente vademecum è stato predisposto da Mag quale guida di riferimento a disposizione della clientela per l'apertura dei sinistri

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ATTENZIONE: In caso di sinistro, l'assicurato dovrà inviare denuncia entro e non oltre 10 gg dall'evento al Broker MAG SPA al seguente indirizzo mail:

topcar@magitaliagroup.com

La denuncia dovrà comprendere:

- una dichiarazione circostanziata dell'accaduto e ogni informazione utile per la disanima dell'accadimento (data, luogo, causa del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il veicolo è periziabile.
- Nel caso di sinistro kasko: fornire il nome del conducente.
- copia di un documento di identità del denunciante
- copia del libretto di circolazione del veicolo
- per sinistri che comportino danni al veicolo: chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del sinistro e foto del veicolo danneggiato

Inoltre, in base alla tipologia di sinistro, l'assicurato dovrà seguire le seguenti istruzioni:

▪ Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o sinistro presumibilmente doloso

- denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- Copia della denuncia dovrà essere inviata agli Assicuratori

▪ Eventi Naturali:

- allegare alla denuncia la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del sinistro, a titolo esemplificativo e non esaustivo "storico di 3B meteo";

▪ Kasko

- allegare la fotocopia della patente di guida del conducente

▪ Furto totale:

- è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia

• Allarme satellitare:

- Conferma che l'allarme satellitare era in funzione al momento del sinistro
- In caso di Furto: conferma che al momento del furto l'autovettura si trovava in area coperta da sistema satellitare antifurto.

In caso di sinistro CA Auto Bank si impegna ad inviare a MAG SPA i seguenti documenti ad integrazione della denuncia di sinistro:

- 1) Modulo di Adesione
- 2) Proposal form sottoscritta dall'Assicurato al momento dell'adesione.